



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Regolamento in materia di Contribuzione Studentesca

a.a. 2020/2021

emanato con D.R. n. 551 del 16.07.2020



SOMMARIO

1. CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	4
1.a) <i>Principi generali</i>	4
1.b) <i>Composizione della contribuzione</i>	4
1.c) <i>Modalità di pagamento</i>	4
1.c.a) <i>Pagamento tramite Piattaforma PagoPA</i>	4
1.c.b) <i>Pagamento tramite CBILL</i>	5
1.c.c) <i>Pagamento tramite Carta del Docente</i>	5
2. PRIMA RATA	6
2.a) <i>Ammontare</i>	6
2.b) <i>Scadenza</i>	6
3. RATE SUCCESSIVE	7
3.a) <i>Ammontare e scadenze</i>	7
4. PAGAMENTO DOPO SCADENZA	7
5. ESONERI	8
5.a) <i>Esoneri totali</i>	8
5.b) <i>Esoneri parziali</i>	9
5.c) <i>Esclusione dagli esoneri</i>	10
6. ISEE-INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	10
7. CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE	11
7.a) <i>Requisiti di merito</i>	11
7.b) <i>Studente immatricolato</i>	12
7.c) <i>Studente iscritto dal secondo anno fino al primo anno fuori corso</i>	12
7.d) <i>Studente iscritto dal secondo anno fuori corso</i>	12
7.e) <i>Studente comunitario</i>	12
7.f) <i>Studente non comunitario</i>	12
7.g) <i>Studente proveniente da Paese in via di sviluppo</i>	13
7.h) <i>Studente richiedente asilo o titolare di protezione internazionale</i>	13
7.i) <i>Studente a tempo parziale</i>	13
7.j) <i>Studente lavoratore</i>	14
8. RICONGIUNGIMENTO CARRIERA	14
9. SOSPENSIONE DEGLI STUDI	14
10. RINUNCIA AGLI STUDI E CONVALIDA DEGLI ESAMI	16
11. STUDENTE ISCRITTO FUORI CORSO INTERMEDIO O RIPETENTI	16
12. CORSI SINGOLI	17
13. LAUREANDO	17



14. TRASFERIMENTO IN INGRESSO, PASSAGGIO DI CORSO E ABBREVIAZIONE DI CARRIERA.....	18
15. RIMBORSI.....	18
16. COMUNICAZIONI.....	18
17. CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.....	18
18. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
ALLEGATI.....	20
<i>Allegato 1) Scadenze.....</i>	<i>21</i>
<i>Allegato 2) Immatricolati.....</i>	<i>22</i>
<i>Allegato 3) Iscritti dal secondo anno fino al primo anno fuori corso</i>	<i>23</i>
<i>Allegato 4) Iscritti dal II^ Fuori Corso.....</i>	<i>25</i>
<i>Allegato 5) Dottorati.....</i>	<i>26</i>
<i>Allegato 6) Scuole di specializzazione.....</i>	<i>27</i>
<i>Allegato 7) Indirizzi corsi di studio</i>	<i>28</i>
<i>Allegato 8) Contributi per servizi</i>	<i>29</i>



1. CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

1.a) Principi generali

Lo studente immatricolato o iscritto ad un corso di laurea o di laurea magistrale anche a ciclo unico contribuisce alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante il versamento di un contributo onnicomprensivo annuale, differenziato tra i diversi corsi di laurea e laurea magistrale, in base ad una suddivisione in indirizzi indicata nel relativo allegato.

Lo studente non in regola con il pagamento di tasse, contributi e more dovuti negli anni accademici precedenti, non può essere iscritto all'a.a. 2020/21 e, quindi, nel Portale dello Studente a carico dello stesso non risulta alcun addebito relativo alle tasse dovute per il nuovo anno di iscrizione.

L'iscrizione può essere consentita solo previo versamento a saldo di quanto dovuto, ovvero previa approvazione della relativa richiesta di rateizzazione da parte della Commissione istituita presso lo "Sportello Amico".

Lo studente che sottoscrive la richiesta di rateizzazione è tenuto a rispettare le scadenze delle rate rimodulate; in caso contrario, non può ottenere le certificazioni relative all'anno accademico in cui ha ottenuto la rateizzazione e nell'anno accademico successivo può procedere all'iscrizione solo previo versamento a saldo di quanto dovuto.

Lo studente che provvede a regolarizzare la propria posizione debitoria provvedendo a pagare quanto dovuto, è tenuto a contattare tempestivamente, prima della scadenza delle rate relative all'a.a. 2020/21, il Settore Diritto allo Studio Tasse e Contributi, ai fini dell'attivazione del nuovo anno accademico e della conseguente fatturazione delle rate dovute. In assenza di segnalazione tempestiva prima della scadenza delle rate, che comporti il versamento delle stesse oltre i termini consentiti, sono dovuti i relativi diritti per tardivo pagamento.

1.b) Composizione della contribuzione

La contribuzione risulta così composta:

- Imposta di bollo pari a € 16;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140;
- Contributo onnicomprensivo annuale (Legge 11.12.2016, n. 232)

1.c) Modalità di pagamento

1.c.a) Pagamento tramite Piattaforma PagoPA

Lo studente provvede al pagamento delle rate dovute tramite il sistema di pagamento PagoPA, disponibile nell'area riservata del Portale dello Studente.

Istruzioni operative:

Lo studente, una volta entrato nel Portale dello Studente in Segreteria > Pagamenti, può selezionare:

- "Paga con PagoPA" (pagamenti con modalità telematica)
- ovvero
- "Stampa avviso per PagoPA" (pagamenti attraverso sportello fisico)

Selezionando "Paga con PagoPA"

si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito web e il sistema mostra le seguenti due modalità di accesso:

- a) Entra con SPID (può essere richiesto da tutti i cittadini italiani - o dotati di permesso di soggiorno e residenti in Italia - che abbiano compiuto il 18°anno di età)
- b) Entra con la tua e-mail



Se si sceglie la modalità “Entra con la tua email”, si deve inserire il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale se si è studente, ovvero quello privato se non ancora si acquisisce lo status di studente. Dopo aver selezionato “Continua”, si deve scegliere il metodo di pagamento:

- carta di credito/debito
- conto corrente
- altri metodi di pagamento

Si prosegue scegliendo uno dei PSP proposti. Se la banca che ha emesso la carta di credito/debito non è fra i PSP, si seleziona uno dei PSP proposti.

Dopo aver selezionato il prestatore di servizio, si conferma il pagamento.

Il sistema comunica che l'operazione è andata a buon fine e la ricevuta è stata inviata all'indirizzo di posta elettronica con il quale si è fatto l'accesso a PagoPA.

Nel dettaglio della fattura relativa alla tassa appena pagata compare l'indicazione che il pagamento è stato eseguito con successo.

Il pagamento viene registrato nell'Area personale di Esse3 entro la stessa giornata.

Se non si porta a termine la procedura nei tempi stabiliti, se si interrompe la connessione internet o se si decide di cambiare la modalità di pagamento dopo averne già utilizzata una, i pulsanti “Paga con PagoPA” e “Stampa Avviso per PagoPA” non saranno disponibili per almeno 15 minuti.

Le operazioni non concluse non comportano l'addebito di alcun costo.

Selezionando “Stampa avviso per PagoPA”

si ottiene un documento in formato pdf contenente l'identificativo univoco di versamento IUV. Attraverso questa documentazione si possono effettuare i pagamenti direttamente attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

- Presso le agenzie della banca
- Utilizzando l'home banking del PSP
- Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
- Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
- Presso gli Uffici Postali.

1.c.b) Pagamento tramite CBILL

È possibile effettuare il pagamento attraverso i circuiti bancari o dal proprio home banking usando il servizio CBILL. Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente sito <https://www.cbill.it/>.

Istruzioni operative:

Per il pagamento home banking bisogna:

- Accedere al servizio CBILL PagoPA del PSP scelto;
- Stampare/salvare l'avviso di pagamento, inserendo il Codice Interbancario Ente (codice SIA UniMol: 1Q898), lo IUV dell'avviso di pagamento e l'importo da versare.

Dopo aver completato l'operazione si riceve una e-mail di conferma e il pagamento è registrato nell'area personale di Esse3.

Bisogna utilizzare solo i pulsanti dell'home banking, mai quelli del browser di navigazione.

1.c.c) Pagamento tramite Carta del Docente

I docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali (sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297 e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari) possono utilizzare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dell'importo nominale di € 500 euro per ciascun anno scolastico.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

La carta può essere utilizzata per l'iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream, o a master universitari inerenti al profilo professionale, nonché a corsi di certificazione di lingua inglese presso il Centro Cambridge dell'Università degli Studi del Molise.

Per il pagamento della contribuzione universitaria mediante Carta del Docente, gli interessati dovranno compilare l'apposito modulo, disponibile sul sito web di Ateneo nelle sezione Diritto allo Studio/Tasse e Contributi, e consegnarlo all'Ufficio Protocollo Informatico e Archivi o inviarlo all'indirizzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it, allegando allo stesso:

- stampa del buono;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- copia dell'Avviso di Pagamento disponibile nell'area riservata del Portale dello Studente.

ATTENZIONE

Le operazioni di addebito effettuate tramite il servizio di Internet Banking oltre l'orario stabilito dai rispettivi regolamenti bancari hanno valuta nel giorno lavorativo immediatamente successivo all'ordinativo di pagamento; pertanto, un pagamento effettuato l'ultimo giorno utile prima della scadenza, ma dopo l'orario di chiusura delle banche, risulta successivo alla scadenza del bollettino.

Al fine di non incorrere nella maggiorazione per tardivo pagamento, è necessario provvedere ai pagamenti entro l'orario indicato dalle disposizioni dettate dalla propria banca.

Per le scadenze che dovessero ricadere in giorni festivi la data è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

2. PRIMA RATA

2.a) Ammontare

La prima rata ammonta a € 156 ed è comprensiva della tassa regionale di importo pari a € 140 e dell'imposta di bollo di importo pari a € 16, che viene assolta in modo virtuale.

2.b) Scadenza

La prima rata deve essere versata entro e non oltre la scadenza delle immatricolazioni ed iscrizioni indicata nell'allegato 1). Le scadenze di pagamento per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso programmato sono stabilite dai rispettivi bandi.



3. RATE SUCCESSIVE

3.a) Ammontare e scadenze

La contribuzione studentesca viene determinata tenendo conto di due parametri, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente rilevato nell'attestazione ISEE e il merito.

La contribuzione viene corrisposta, di regola, in quattro rate successive alla prima, secondo le seguenti scadenze:

PAGAMENTO RATE	SCADENZE
Pagamento della seconda rata	10 Dicembre 2020
Pagamento della terza rata	29 Gennaio 2021
Pagamento della quarta rata	31 Marzo 2021
Pagamento della quinta rata	28 Maggio 2021

La seconda rata:

- non viene corrisposta se il contributo onnicomprensivo annuo dovuto è pari a € 0 e nei casi di esonero totale;
- comprende l'intero ammontare del contributo onnicomprensivo annuo, se risulti di importo pari o inferiore a € 420, che, quindi, viene corrisposto in un'unica soluzione;
- è pari a € 420, se il contributo onnicomprensivo annuo è di importo superiore a € 420 e la parte eccedente è corrisposta con la terza, quarta e quinta rata, solitamente di pari importo, tenendo presente che il contributo residuo fino all'importo massimo di € 60 viene corrisposto in un'unica soluzione con la terza rata;
- su specifica richiesta dello studente presentata presso il Settore Diritto allo Studio Tasse e Contributi, può comprendere l'intero ammontare del contributo onnicomprensivo annuo di importo superiore a € 420, che viene corrisposto in un'unica soluzione.

Qualora dovessero essere rilevati pagamenti inferiori o maggiori al dovuto a causa di errori della procedura informatica, il Settore Diritto allo Studio Tasse e Contributi provvede a contattare gli interessati, al fine di regolarizzare gli importi.

4. PAGAMENTO DOPO SCADENZA

Il pagamento effettuato oltre le date di scadenza previste comporta l'obbligo di versare una maggiorazione per tardivo pagamento, il cui importo varia a seconda del numero dei giorni liberi (compresi sabato e festivi) di ritardo nel pagamento:

Dal 1° al 10° giorno di ritardo	€ 25
Dall'11° al 40° giorno di ritardo	€ 50
Dal 41° al 70° giorno di ritardo	€ 75
Dal 71° giorno di ritardo	€ 100

La maggiorazione è addebitata successivamente al pagamento della rata effettuata oltre i termini consentiti.

Non è, invece, dovuta nel caso di integrazione delle rate a seguito di ricalcolo per errori della procedura informatica.



5. ESONERI

5.a) Esoneri totali

È beneficiario di esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuo lo studente che rientra almeno in una delle seguenti categorie:

- 1) Beneficiario o Idoneo non beneficiario di Borsa di Studio erogata dall'ESU - Ente per il Diritto allo Studio Universitario – Regione Molise, ad eccezione dell'iscritto al 1° anno Fuori Corso, al quale è concesso un esonero pari alla metà del contributo dovuto commisurato all'ISEE
Tale categoria di beneficiari DEVE EFFETTUARE SOLO IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA.
Lo studente destinatario di provvedimento di revoca della Borsa di Studio da parte dell'ESU è tenuto al pagamento del contributo dovuto per l'anno accademico di riferimento. Tale disposizione viene applicata anche nel caso in cui la revoca sia determinata da atto formale di rinuncia agli studi.
- 2) Straniero beneficiario di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici.
Alla domanda va allegato il documento rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri attestante l'assegnazione della borsa (è esclusa la sola candidatura). Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio, nonché al rispetto dei requisiti di merito.
Tale categoria di beneficiari DEVE EFFETTUARE SOLO IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA.
- 3) Disabile, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5.02.1992, n. 104, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.
Deve presentare, entro i termini di scadenza delle immatricolazioni ed iscrizioni, un certificato attestante il riconoscimento dell'handicap e il grado di invalidità accertato da parte delle commissioni mediche competenti. Le condizioni di disabilità non permanente, o, comunque, soggette a scadenze o a revisione periodica, devono essere confermate mediante presentazione di un nuovo certificato a seguito di ogni rinnovo.
Qualora la certificazione d'invalidità non fosse soggetta a revisione, la stessa deve essere presentata solo all'atto della prima richiesta d'esonero.
Le informazioni sulla disabilità devono essere inserite on-line dallo studente stesso nell'area riservata del Portale dello Studente.
Tale categoria di beneficiari DEVE EFFETTUARE SOLO IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA.
- 4) Figlio di beneficiario di pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 30 della legge 118/1971.
Lo studente facente parte di un nucleo familiare con un genitore beneficiario di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge 118/1971, con grado di invalidità pari al 100%, è esonerato dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale previsto per l'anno accademico di riferimento.
L'esonero è concesso per l'immatricolazione o iscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale anche a ciclo unico.
Tale categoria di beneficiari DEVE EFFETTUARE SOLO IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA.
Per ottenere la riduzione deve presentare, entro i termini di scadenza delle immatricolazioni ed iscrizioni, un'autocertificazione del proprio stato di famiglia, copia del verbale rilasciato dall'ASL (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore, la certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità esclusivamente ai sensi dell'art. 30 della legge 118/1971.

5) Dottorando di Ricerca non beneficiario di Borsa di Studio.

Il dottorando di ricerca non beneficiario di borsa di studio è esonerato dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, mentre il dottorando di ricerca con borsa deve pagare il contributo come da allegato 5).

Lo studente che non è beneficiario di borsa di studio DEVE EFFETTUARE SOLO IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA.

6) “NO TAX AREA”

Il D. MUR n. 234 del 26.06.2020, rispetto a quanto disposto dalla legge 232/2016, per l'a.a. 2020/21 ha esteso l'esonero totale allo studente che appartiene ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 20.000; come ulteriore intervento autonomamente definito dall'Ateneo, è stata ampliata per l'a.a. 2020/21 la fascia di esonero totale da € 20.000 a € 24.000.

Pertanto, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, devono essere soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti:

- appartenenza a un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 24.000;
- iscrizione all'università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico conseguimento e, quindi, superamento, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari, anche convalidati e/o riconosciuti nello stesso periodo; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo conseguimento e, quindi, superamento, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi, anche convalidati e/o riconosciuti nello stesso periodo.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a). Tale categoria di beneficiari DEVE EFFETTUARE SOLO IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA.

5.b) *Esoneri parziali*

Il D. MUR n. 234 del 26.06.2020 per l'a.a. 2020/21 ha disposto l'incremento dell'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale dello studente che appartiene ad un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000, in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lett. b) e c) del paragrafo 5.a) punto 6, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della legge 232/2016.

A seguito dell'ampliamento autonomamente stabilito dall'Ateneo per l'a.a.2020/21 della fascia di esonero totale a beneficio dello studente che appartiene ad un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 24.000, si riportano i seguenti esoneri:

ISEE	Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
€ 20.000,01 – € 22.000	NO TAX AREA (autonomamente definita dall'Ateneo per l'a.a. 2020/21)
€ 22.000,01 – € 24.000	NO TAX AREA (autonomamente definita dall'Ateneo per l'a.a. 2020/21)
€ 24.000,01 – € 26.000	30% di riduzione su [0,07 x (ISEE- € 20.000)]
€ 26.000,01 – € 28.000	20% di riduzione su [0,07 x (ISEE- € 20.000)]
€ 28.000,01 – € 30.000	10% di riduzione su [0,07 x (ISEE- € 20.000)]



5.c) Esclusione dagli esoneri

Ad eccezione dello studente di cui al paragrafo 5.a), punto 1, ove previsto, e punto 3, è escluso da qualsiasi tipo di esonero e riduzione ed è tenuto a versare il contributo onnicomprensivo annuale indicato dai rispettivi bandi, lo studente iscritto:

- 1) ai corsi attivati presso le Scuole di Specializzazione,
- 2) Master di I o di II livello,
- 3) Corsi di perfezionamento o di aggiornamento professionale,
- 4) Corsi di attività didattiche aggiuntive per il sostegno dell'handicap,
- 5) Corsi speciali abilitanti.

È, altresì, escluso da qualsiasi tipo di esonero e riduzione lo studente che:

- 1) non autorizza l'Università ad acquisire la propria attestazione ISEE, ad eccezione dello studente di cui al paragrafo 5.a) punti 1, 3 e 4;
- 2) non abbia provveduto a richiedere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro i termini previsti, ad eccezione dello studente di cui al paragrafo 5.a) punti 1, 3 e 4;
- 3) negli anni precedenti sia incorso in provvedimento di revoca del beneficio a seguito di dichiarazioni mendaci.

6. ISEE-INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

La riduzione dell'importo delle rate e la commisurazione di quest'ultime alle effettive condizioni reddituali del nucleo familiare di appartenenza spetta allo studente che provvede a richiedere l'ISEE entro i termini previsti.

L'attestazione ISEE deve essere rilasciata dai Centri di assistenza fiscale (CAF) o dall'INPS, previa compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Solo successivamente alla richiesta della DSU, lo studente, per potersi avvalere dell'attestazione ISEE, deve autorizzare l'Università a recepire i dati ISEE direttamente dal Sistema Informativo INPS, accedendo al Portale dello Studente e seguendo le apposite istruzioni. L'Università provvede, quindi, ad acquisire in via automatica con procedura informatizzata i dati ISEE dello studente presso il Sistema Informativo dell'INPS, ma solo a seguito di autorizzazione rilasciata dallo studente sul Portale.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) deve:

- 1) essere in corso di validità;
- 2) essere calcolato esclusivamente secondo le modalità definite dall'art. 8 del D.P.C.M. del 5.12.2013, n. 159, e successive "per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario";
- 3) riportare l'indicazione del *codice fiscale dello studente* in favore del quale la prestazione viene richiesta;
- 4) essere privo di "omissioni/diffformità".

In caso di omissioni ovvero diffformità, lo studente ha la facoltà di presentare una nuova DSU comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, con pagamento della mora nella misura prevista in base al periodo di presentazione tardiva della nuova DSU, oppure può presentare domanda presso il Settore Diritto allo Studio Tasse e Contributi per ottenere la prestazione avvalendosi dell'attestazione presentata. In tal caso, è tenuto a presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. L'Ateneo e le autorità competenti effettuano controlli sulle attestazioni ISEE presentate. Se in sede di controllo si rendesse necessario presentare una nuova attestazione ISEE, è dovuta la mora nella misura prevista in base al periodo di presentazione tardiva della nuova DSU.

Dichiarare i propri dati ISEE NON E'OBBLIGATORIO.

Lo studente che non provvede a presentare con le modalità di cui sopra la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell'acquisizione dell'ISEE è tenuto al versamento della contribuzione onnicomprensiva massima prevista, che è stata calcolata considerando un ISEE pari a € 46.000.



Lo studente può dichiararsi economicamente indipendente e, quindi, il suo reddito non è cumulato con quello prodotto dai componenti del suo nucleo familiare di origine, se ha una residenza, da almeno due anni, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un suo membro e con redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In assenza di tali condizioni lo studente è tenuto ad integrare presso il CAF il proprio reddito con quello del nucleo familiare di origine, entro e non oltre il termine di scadenza per la presentazione della DSU.

Allo studente con cittadinanza italiana ma con residenza estera e redditi e patrimonio prodotti all'estero, le tasse sono calcolate sulla base del Paese di residenza e, pertanto, in questo caso si può richiedere il rilascio dell'ISEE Parificato. Per richiedere l'attestazione ISEE-Università si devono produrre redditi o possedere patrimoni in Italia.

Allo studente:

- italiano o straniero con residenza in paesi diversi dall'Italia e redditi e patrimonio prodotti all'estero
- straniero con residenza in Italia, non autonomo (art. 8 DPCM 159/2013), avente il nucleo familiare d'origine residente in paesi diversi dall'Italia
- con redditi percepiti o patrimoni posseduti all'estero

i CAF non rilasciano l'attestazione ISEE per l'impossibilità di acquisire telematicamente i dati relativi ai redditi del nucleo familiare presso la banca dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. In tutti questi casi può essere richiesto l'I.S.E.E. Parificato.

È considerata data di presentazione dell'attestazione ISEE quella in cui viene sottoscritta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). L'attestazione ISEE deve essere presentata secondo le seguenti scadenze:

PRESENTAZIONE ISEE	SCADENZA
Presentazione DSU presso l'INPS o un CAF e autorizzazione resa <i>on-line</i> dallo studente per l'acquisizione da parte dell'Università dell'attestazione ISEE dal Sistema Informativo INPS – I Periodo	Dal 1° Agosto al 30 Ottobre 2020
Presentazione DSU presso l'INPS o un CAF e autorizzazione resa <i>on-line</i> dallo studente per l'acquisizione da parte dell'Università dell'attestazione ISEE dal Sistema Informativo INPS – II periodo con mora di € 100	Dal 2 Novembre al 21 Dicembre 2020
Presentazione DSU presso l'INPS o un CAF e autorizzazione resa <i>on-line</i> dallo studente per l'acquisizione da parte dell'Università dell'attestazione ISEE dal Sistema Informativo INPS – III periodo con mora di € 200	Dal 22 Dicembre 2020 al 29 Gennaio 2021

Successivamente alla data del 30 ottobre 2020, senza obbligo di versamento della maggiorazione per tardivo pagamento per le rate già scadute e della mora per la presentazione tardiva della DSU, potranno presentare la richiesta di accesso al beneficio della riduzione della contribuzione, previa presentazione dell'ISEE in corso di validità, pagando tutte le rate commisurate ai dati ISEE, le seguenti categorie di studenti:

- 1) trasferiti in ingresso;
- 2) immatricolati ai corsi a numero programmato, in caso di scorrimento della graduatoria.

7. CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE

7.a) Requisiti di merito

Lo studente possiede i requisiti di merito di cui alla legge 11.12.2016, n. 232 se, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico ha conseguito e, quindi, superato, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari, anche convalidati e/o riconosciuti nello stesso periodo; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

al secondo ha conseguito e, quindi, superato, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi, anche convalidati e/o riconosciuti nello stesso periodo.

7.b) Studente immatricolato

La contribuzione prevista per lo studente immatricolato all'anno accademico 2020/21 è determinata in ragione dell'I.S.E.E. come da allegato 2).

Le riduzioni si applicano sulla quinta rata, ovvero sulle rate precedenti qualora l'importo della quinta rata sia inferiore all'importo delle riduzioni. Se l'importo complessivo è inferiore all'importo delle riduzioni non si ha diritto, in ogni caso, al rimborso della differenza.

7.c) Studente iscritto dal secondo anno fino al primo anno fuori corso

La contribuzione prevista per lo studente Iscritto dal secondo anno e fino al primo anno fuori corso è determinata in ragione dell'I.S.E.E. e del merito di cui alla legge 11.12.2016, n. 232, come da allegato 3).

Le riduzioni si applicano sulla quinta rata, ovvero sulle ultime rate qualora l'importo della quinta rata sia inferiore all'importo delle riduzioni. Se l'importo complessivo è inferiore all'importo delle riduzioni non si ha diritto, in ogni caso, al rimborso della differenza.

7.d) Studente iscritto dal secondo anno fuori corso

La contribuzione prevista per lo studente Iscritto dal secondo anno fuori corso è determinata in ragione del proprio I.S.E.E. e del merito di cui alla legge 11.12.2016, n. 232, come da allegato 4).

Le riduzioni si applicano sulla quinta rata, ovvero sulle ultime rate qualora l'importo della quinta rata sia inferiore all'importo delle riduzioni. Se l'importo complessivo è inferiore all'importo delle riduzioni non si ha diritto, in ogni caso, al rimborso della differenza.

7.e) Studente comunitario

Lo studente comunitario con nucleo familiare che non produce reddito in Italia, o non totalmente in Italia, deve recarsi presso un CAF abilitato al rilascio dell'ISEE Parificato e farsi rilasciare un indicatore sostitutivo dell'ISEE, definito ISEE Parificato, consegnando al CAF o all'INPS lo stato di famiglia e la documentazione relativa anche a eventuali redditi e patrimoni prodotti in Italia, oltre che quella relativa a redditi e patrimoni detenuti all'estero dai componenti del proprio nucleo familiare. La documentazione è rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e posseduti i patrimoni e tradotta in lingua italiana dalle Autorità Diplomatiche italiane competenti per territorio e, laddove necessario, legalizzata ai sensi della normativa vigente.

7.f) Studente non comunitario

Lo studente avente la cittadinanza di Stati non appartenente all'Unione europea, e non residente in Italia, non può richiedere il calcolo dell'ISEE e, pertanto, la documentazione relativa alla condizione economica e patrimoniale deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni, e tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio e, laddove previsto, apostillata. Se, invece, il nucleo familiare di appartenenza risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni in Italia, si può richiedere il calcolo dell'ISEE.



Esclusivamente per quei Paesi ove esistono comprovate difficoltà al rilascio della certificazione da parte della locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e, se necessario, legalizzata dalla Prefettura.

Solo nel caso in cui risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come riportato dall'articolo 8, comma 5, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 - *secondo cui la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68* - l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è pari a € 300. Lo studente è tenuto, altresì, a versare la prima rata comprendente la tassa regionale e l'imposta di bollo.

Qualora lo studente non comunitario sia regolarmente soggiornante in Italia e sia indipendente (ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPCM 159/2013) o, in mancanza di tali requisiti, la famiglia di origine possiede redditi conseguiti in Italia, può richiedere l'applicazione della riduzione per condizione economica sulla base del proprio ISEE.

7.g) Studente proveniente da Paese in via di sviluppo

Per lo studente straniero proveniente da Paese in via di sviluppo, di cui all'elenco pubblicato annualmente dal MIUR, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. La suddetta certificazione può essere, altresì, rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica. Solo in caso di attestazione di appartenenza ad una famiglia non notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale, lo studente è tenuto a versare la prima rata, comprendente la tassa regionale e l'imposta di bollo, ma è esonerato dal pagamento del contributo di cui al punto 7.h); in caso contrario, si applicano le disposizioni di cui al punto 7.h).

7.h) Studente richiedente asilo o titolare di protezione internazionale

Lo studente di corsi di laurea e dottorandi in possesso di un permesso per richiesta di asilo politico e lo studente che abbia ottenuto protezione internazionale o umanitaria ha diritto all'esenzione totale dal pagamento del contributo di cui al punto 7.h); è, invece, tenuto a versare la prima rata, comprendente la tassa regionale e l'imposta di bollo.

7.i) Studente a tempo parziale

Lo studente immatricolato o iscritto agli anni normali dei corsi di studio che, per impegni lavorativi o familiari o per motivi personali o di salute, ritenga di poter dedicare allo studio solo una parte del suo tempo, può scegliere l'iscrizione a tempo parziale contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione. I termini entro i quali lo studente può effettuare la scelta del regime di studio a tempo parziale vengono definiti annualmente dal Senato Accademico e sono contenuti nel calendario delle attività didattiche. Lo studente nei due anni accademici di part time può conseguire al massimo n. 60 crediti formativi e, cioè, n. 30 C.F.U. per anno accademico con una tolleranza, in eccesso o in difetto, non superiore al 10%. Durante il primo anno del biennio del part time, entro e non oltre il 31 luglio 2020, lo studente può presentare apposita istanza in cui manifesti la volontà di essere assoggettato al regime a tempo pieno con contestuale integrazione delle tasse dovute. Dopo un biennio a tempo parziale, lo studente può scegliere se rinnovare l'iscrizione part-time, oppure tornare automaticamente a tempo pieno. In caso di conseguimento anticipato del titolo da parte dello studente che opti nell'ultimo anno del corso di studi per il regime a tempo parziale, la contribuzione dovuta è quella prevista per il regime di studio a tempo pieno con conguaglio delle somme dovute. Allo studente part-time è consentito il conseguimento del titolo finale in un numero di anni accademici pari al doppio della durata normale del corso di studio intrapreso, determinato partendo dall'anno di prima immatricolazione. L'iscrizione a tempo parziale comporta il pagamento dell'importo della prima rata, mentre la seconda, la terza e quarta rata sono ridotte della metà dell'importo stabilito per la contribuzione dello studente a tempo pieno, commisurata all'ISEE e al conseguimento dei requisiti di merito di cui alla legge 11.12.2016, n. 232.



7.j) *Studente lavoratore*

Lo studente lavoratore deve richiedere il proprio ISEE secondo le modalità descritte al punto 7.d) e consegnare al Settore Diritto allo Studio copia del contratto di lavoro o della partita I.V.A.

La contribuzione dovuta dallo studente lavoratore è quella prevista per lo studente in corso per un numero di anni accademici pari al doppio della durata normale del corso di studio intrapreso.

8. RICONGIUNGIMENTO CARRIERA

Lo studente che intende ricongiungere la sua carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, è esonerato totalmente dal pagamento della contribuzione dovuta per gli anni accademici in cui non sia risultato iscritto, mentre è tenuto al pagamento di un diritto fisso di importo pari a € 264 per ogni anno di interruzione, a cui si aggiunge il versamento della tassa regionale di € 140 e dell'imposta di bollo di € 16.

La studentessa in stato di gravidanza può ricongiungere la sua carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di solo un anno accademico, alle condizioni di cui sopra, pagando la prima rata e il diritto fisso, e presentando un certificato medico.

Lo studente costretto ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate è esonerato totalmente dalla contribuzione dovuta per gli anni accademici di interruzione.

Lo studente che interrompe gli studi non può effettuare per gli anni accademici di interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

Lo studente che abbandona o interrompe, per qualsiasi motivo, gli studi intrapresi non ha diritto, in alcun caso, alla restituzione di quanto dovuto e pagato.

9. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Lo studente iscritto ad un Corso di Laurea, di Laurea Magistrale o di Specializzazione può chiedere di sospendere la propria carriera per uno o più anni accademici presentando motivata e documentata istanza.

La sospensione degli studi deve essere richiesta per almeno un anno accademico ed esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) frequenza di studi all'estero;
- b) frequenza di un Master universitario o di un corso di perfezionamento;
- c) frequenza di una Scuola di Specializzazione;
- d) frequenza di una Scuola o di un Corso di Dottorato di Ricerca;
- e) frequenza di Corso di Studio presso un'Accademia militare;
- f) ferma volontaria per servizio militare o civile.

L'istanza di sospensione della carriera deve essere presentata preventivamente al momento in cui lo studente perfeziona l'iscrizione al corso di studio causa della sospensione, e viene concessa con apposito Decreto Rettorale. L'istituto della sospensione consente allo studente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione. Allo studente immatricolato al primo anno di un corso di laurea di primo o secondo livello, che abbia già compiuto atti di carriera, non vengono restituite le rate già versate e, una volta conseguito il titolo per il quale è stata richiesta la sospensione, deve riscriversi al primo anno – ripetente o fuori corso intermedio – del corso di studio sospeso. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento del contributo onnicomprensivo relativo alla carriera sospesa.

È anche preclusa qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo. Una volta conseguito il titolo finale del corso di studio che ha motivato la sospensione, l'interessato deve richiedere la riattivazione della carriera sospesa. Il periodo di sospensione interrompe i termini di decadenza.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

ATTENZIONE

Allo studente che intenda riattivare la carriera sospesa nell'a.a. 2020/21, si consiglia di autorizzare l'Università ad acquisire i propri dati ISEE indipendentemente dall'iscrizione all'a.a.2020/21e nei termini previsti, affinché la determinazione degli importi eventualmente dovuti a titolo di contributo onnicomprensivo avvenga sulla base delle effettive condizioni reddituali.



10. RINUNCIA AGLI STUDI E CONVALIDA DEGLI ESAMI

Lo studente immatricolato o iscritto ad anni successivi, qualora presenti domanda di rinuncia al proseguimento degli studi, è tenuto a versare un diritto fisso per la rinuncia pari a € 250, e deve essere in regola con tutte le rate scadute. Non è tenuto a versare alcun diritto di rinuncia, né a pagare le rate scadute, lo studente che non abbia sostenuto esami, o che, non avendo sostenuto esami, abbia avuto il riconoscimento e/o la convalida parziale di un esame o attività extraaccademica, o che, nell'a.a. 2020/21, si sia immatricolato ad un corso di studio ad accesso programmato a livello nazionale e che con la rinuncia agli studi renda possibile lo scorrimento della graduatoria e l'iscrizione di altro studente allo stesso corso di studio.

Lo studente che non abbia provveduto all'iscrizione negli ultimi tre anni accademici precedenti all'a.a. 2020/21 non è tenuto a versare il diritto di rinuncia, mentre è tenuto a regolarizzare la sua posizione contributiva per gli anni accademici per i quali è risultato iscritto.

In nessun caso si ha diritto al rimborso delle rate versate.

Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento di un diritto fisso per la convalida degli esami della carriera pregressa di importo pari a € 150.

11. STUDENTE ISCRITTO FUORI CORSO INTERMEDIO O RIPETENTI

Alcuni regolamenti didattici di corso di laurea o laurea magistrale anche a ciclo unico stabiliscono il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo.

Per il calcolo dell'anno di iscrizione ai fini della fruizione dei benefici, si parte dall'anno di prima immatricolazione al corso di studio presso il quale si è iscritto, conteggiando anche gli anni di iscrizione come ripetente.

ATTENZIONE

Esempio:

1° anno di iscrizione: 1° anno di corso - agevolazioni previste per lo studente iscritto al primo anno;

2° anno di iscrizione: fuori corso intermedio o ripetente al 1° anno di corso - agevolazioni previste per lo studente che si iscrivono al 2° anno di corso;

3° anno di iscrizione: fuori corso intermedio o ripetente al 2° anno di corso - agevolazioni previste per lo studente che si iscrivono al 3° anno di corso;

4° anno di iscrizione: fuori corso intermedio o ripetente al 3° anno di corso – agevolazioni previste per lo studente che si iscrivono al 1° anno fuori corso;

4° anno di iscrizione: fuori corso intermedio o ripetente al 1° anno fuori corso - agevolazioni previste per lo studente che si iscrivono al 2° anno fuori corso.



12. CORSI SINGOLI

Lo studente laureato che intenda iscriversi ad uno o più Corsi Singoli, al fine di integrare il proprio percorso formativo con altri crediti, deve consegnare alla Segreteria Studenti la domanda di iscrizione riportante la denominazione degli insegnamenti prescelti con l'indicazione dei relativi Settori Scientifico Disciplinari e del numero dei C.F.U. corrispondenti.

L'iscrizione ai Corsi Singoli comporta il versamento di un contributo calcolato a seconda del numero dei Corsi Singoli richiesti, come di seguito specificato:

1 CORSO SINGOLO	€ 150
2 CORSI SINGOLI	€ 250
3 CORSI SINGOLI	€ 300

Per ogni altro corso singolo richiesto deve essere fatto riferimento all'importo dei contributi sopra specificati. Pertanto, al quarto corso deve essere corrisposto il contributo previsto per n. 3 Corsi Singoli di importo pari a € 300 più l'importo previsto per un Corso Singolo di importo pari a € 150 per un totale complessivo di € 450; al quinto corso deve essere corrisposto il contributo previsto per n. 3 Corsi Singoli di importo pari a € 300 più l'importo previsto per n. 2 Corsi Singoli di importo pari a € 250 per un totale complessivo di € 550, e così per ogni altro corso richiesto.

13. LAUREANDO

Lo studente che intenda laurearsi entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2019/20 **NON DEVE ISCRIVERSI** e, quindi, **NON DEVE VERSARE LA PRIMA RATA** relativa all'a.a. 2020/21, che in nessun caso è rimborsabile.

Lo studente che deve procedere all'iscrizione all'a.a.2020/21 esclusivamente per la discussione dell'esame finale di laurea, avendo ultimato tutti gli esami di profitto entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente, deve pagare la prima rata e un quarto del contributo onnicomprensivo annuo dovuto, con la eventuale maggiorazione per tardivo pagamento per le rate già scadute.

Le rate versate dallo studente che consegue il titolo finale di laurea triennale entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2019/20 e si immatricola nell'a.a. 2020/21 ad un corso di laurea magistrale, sono sottoposte a conguaglio con quelle dovute per l'immatricolazione al nuovo corso di studio fino a concorrenza dell'ammontare delle stesse e le eventuali integrazioni non sono soggette al versamento dei diritti per tardivo pagamento.

Le rate versate dallo studente che effettua un'immatricolazione "in ipotesi" ad un corso di laurea magistrale e non consegue il titolo finale di laurea triennale entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2019/20, sono sottoposte a conguaglio con quelle dovute per l'iscrizione al corso di studio di laurea triennale e le eventuali integrazioni non sono soggette al versamento dei diritti per tardivo pagamento.

ATTENZIONE

Allo studente che non abbia la certezza di laurearsi nella sessione straordinaria dell'a.a. 2019/20, si consiglia di autorizzare l'Università ad acquisire i propri dati ISEE, affinché la determinazione degli importi eventualmente dovuti a titolo di contributo onnicomprensivo avvenga sulla base delle effettive condizioni reddituali.



14. TRASFERIMENTO IN INGRESSO, PASSAGGIO DI CORSO E ABBREVIAZIONE DI CARRIERA

Per quanto riguarda la tassazione gravante sullo studente che ottiene, a seguito del riconoscimento dei crediti, un'abbreviazione di carriera, anche a seguito di trasferimento da altro Ateneo o passaggio di corso, si fa riferimento, per quanto riguarda la determinazione del contributo, non all'anno di prima immatricolazione, ma all'anno di effettiva iscrizione.

15. RIMBORSI

Per ottenere i rimborsi è necessario presentare domanda in carta legale, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web: www.unimol.it>>Diritto allo Studio>>Modulistica, a cui devono essere allegati le ricevute di pagamento.

Il pagamento dei rimborsi avviene esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale. Pertanto, è obbligatorio inserire nella pagina personale del Portale dello Studente il codice IBAN bancario o postale del proprio conto corrente intestato o cointestato. La mancata indicazione del codice IBAN comporta il mancato rimborso.

Ove possibile, il rimborso è sempre erogato sotto forma di detrazione a conguaglio su importi ancora dovuti.

È rimborsabile il contributo onnicomprensivo annuale nella misura di un quarto versato nell'a.a.2020/21 dagli studenti laureandi che abbiano ultimato tutti gli esami di profitto entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente e abbiano conseguito il titolo finale nell'a.a.2019/20; inoltre, sono rimborsabili gli errati pagamenti relativi all'a.a. 2020/21.

Sono, altresì, rimborsabili, a seguito della consegna tardiva dell'I.S.E.E., i contributi universitari versati in eccedenza a quanto dovuto, previo conguaglio con quanto ancora da versare per l'a.a. 2020/21.

16. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni riguardanti la contribuzione sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed eventualmente inviate all'indirizzo di posta istituzionale dello studente.

L'Università si riserva di richiedere, in qualunque momento, ogni informazione ritenuta necessaria per la definizione della domanda di determinazione del contributo onnicomprensivo dello studente.

Informazioni possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: tasse.studenti@unimol.it.

17. CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

L'Amministrazione universitaria procede all'accertamento della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, anche tramite trasmissione delle attestazioni ISEE alla Guardia di Finanza per controlli e verifiche fiscali.

Nel caso in cui si accerti l'esistenza di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, l'interessato decade dai benefici ottenuti ed è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella per la quale ha ottenuto l'esonero; inoltre, perde il diritto ad ottenere qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studio, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.



18. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'espletamento delle finalità previste dalla legge in materia di diritto allo studio, i dati personali forniti verranno trattati - manualmente e/o con mezzi automatizzati - dall'Università degli Studi del Molise (titolare del trattamento), con sede in Campobasso, Via De Sanctis, rappresentante legale, Magnifico Rettore Prof. Luca Brunese, responsabile della protezione dei dati Direttore della Divisione Programmazione e Sviluppo e della Divisione Risorse e Servizi, Dott. Vincenzo Lucchese.

Il conferimento dei dati in questione è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento nei limiti delle finalità indicate comporta l'impossibilità per l'Università degli Studi del Molise di concedere i benefici previsti e l'assegnazione degli esoneri.

I dati acquisiti non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati, in forma anonima, ai soggetti pubblici e privati nazionali che avranno rapporti con l'interessato e utilizzati per fini statistici per il tempo strettamente necessario.

In relazione al trattamento dei dati personali, si potranno direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/678 (tra cui la rettificazione, l'integrazione e la cancellazione dei dati) scrivendo alla Università degli Studi del Molise, Settore Diritto allo Studio Tasse e Contributi, III Edificio Polifunzionale, Via de Sanctis - 86100 Campobasso e anche proporre reclamo al Garante per la Privacy.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

ALLEGATI



Allegato 1) Scadenze

Le scadenze in materia di contribuzione studentesca sono le seguenti:

ADEMPIMENTI	SCADENZE
Pagamento della prima rata	Termine di scadenza delle immatricolazioni ed iscrizioni
Presentazione DSU presso l'INPS o un CAF e autorizzazione resa <i>on-line</i> dallo studente per l'acquisizione da parte dell'Università dell'attestazione ISEE dal Sistema Informativo INPS – I Periodo	Dal 1° Agosto al 30 Ottobre 2020
Pagamento della seconda rata	10 Dicembre 2020
Presentazione DSU presso l'INPS o un CAF e autorizzazione resa <i>on-line</i> dallo studente per l'acquisizione da parte dell'Università dell'attestazione ISEE dal Sistema Informativo INPS – II periodo con mora di € 100	Dal 2 Novembre al 21 Dicembre 2020
Pagamento della terza rata	29 Gennaio 2021
Pagamento della quarta rata	31 Marzo 2021
Presentazione DSU presso l'INPS o un CAF e autorizzazione resa <i>on-line</i> dallo studente per l'acquisizione da parte dell'Università dell'attestazione ISEE dal Sistema Informativo INPS – III periodo con mora di € 200	Dal 22 Dicembre 2020 al 29 Gennaio 2021
Pagamento della quinta rata	28 Maggio 2021



Allegato 2) Immatricolati

Determinazione contributo onnicomprensivo annuale per l'a.a. 2020/21

ISEE	CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE
€ 0 - € 20.000	NO TAX AREA (D. MUR n. 234/2020)
€ 20.000,01 – € 22.000	NO TAX AREA (autonomamente definita dall'Ateneo per l'a.a. 2020/21)
€ 22.000,01 – € 24.000	NO TAX AREA (autonomamente definita dall'Ateneo per l'a.a. 2020/21)
€ 24.000,01 – € 26.000	30% di riduzione su $[0,07 \times (\text{ISEE} - € 20.000)]$
€ 26.000,01 – € 28.000	20% di riduzione su $[0,07 \times (\text{ISEE} - € 20.000)]$
€ 28.000,01 – € 30.000	10% di riduzione su $[0,07 \times (\text{ISEE} - € 20.000)]$
> € 30.000	$(0,07 \times € 17.000) + [0,021 \times (\text{ISEE} - € 30.000)] + \text{Quota Indirizzo (1) + Riduzioni (2)}$

Al contributo onnicomprensivo annuale vanno aggiunti il bollo di € 16 e la tassa regionale di € 140.

(¹) Le quote indirizzo sono le seguenti:

Economico Giuridico	+ € 10
Tecnico Scientifico	+ € 30
Medicina e Chirurgia	+ € 80

(²) Le riduzioni sono le seguenti:

- € 40 per presenza altri componenti del nucleo familiare iscritto UNIMOL a.a. 2020/21
- € 100 allo studente immatricolato nell'a.a. 2020/21 con voto di diploma 100/100
- € 150 allo studente immatricolato nell'a.a. 2020/21 con voto di diploma 100/100 con lode

A seconda dell'indirizzo del corso di studio, il contributo onnicomprensivo ha un importo massimo pari a € 1.526 + Quota indirizzo



Allegato 3) Iscritti dal secondo anno fino al primo anno fuori corso

Determinazione contributo onnicomprensivo annuale per l'a.a. 2020/21

ISEE	MERITO	CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE
€ 0 - € 20.000	Si	NO TAX AREA (D. MUR n. 234/2020)
€ 20.000,01 – € 22.000	Si	NO TAX AREA (autonomamente definita dall'Ateneo per l'a.a. 2020/21)
€ 22.000,01 – € 24.000	Si	NO TAX AREA (autonomamente definita dall'Ateneo per l'a.a. 2020/21)
€ 24.000,01 – € 26.000	Si	30% di riduzione su $[0,07 \times (\text{ISEE} - € 20.000)]$
€ 26.000,01 – € 28.000	Si	20% di riduzione su $[0,07 \times (\text{ISEE} - € 20.000)]$
€ 28.000,01 – € 30.000	Si	10% di riduzione su $[0,07 \times (\text{ISEE} - € 20.000)]$
> € 30.000	Si	$(0,07 \times € 17.000) + [0,021 \times (\text{ISEE} - € 30.000)] + \text{Quota Indirizzo}^{(1)} + \text{Riduzione}^{(2)}$
€ 0 - € 13.000	No	$0,07 \times \text{ISEE} + \text{Quota Indirizzo}^{(1)} + \text{Riduzione}^{(2)} + \text{Maggiorazione}^{(3)}$
€ 13.000,01 – € 30.000	No	$(0,07 \times 13.000) + [0,021 \times (\text{I.S.E.E} - € 13.000)] + \text{Quota Indirizzo}^{(1)} + \text{Riduzione}^{(2)} + \text{Maggiorazione}^{(3)}$
> € 30.000	No	$(0,07 \times € 13.000) + (0,021 \times € 17.000) + [0,021 \times (\text{ISEE} - € 30.000)] + \text{Quota Indirizzo}^{(1)} + \text{Riduzione}^{(2)} + \text{Maggiorazione}^{(3)}$

Al contributo onnicomprensivo annuale vanno aggiunti il bollo di € 16 e la tassa regionale di € 140.

(¹) Le quote indirizzo sono le seguenti:

- Economico Giuridico + € 10
- Tecnico Scientifico + € 30
- Medicina e Chirurgia + € 80



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

(²) La riduzione è la seguente:

- € 40 per presenza altri componenti del nucleo familiare iscritto UNIMOL a.a. 2020/21

(³) La maggiorazione è la seguente:

+ € 50 per mancato conseguimento dei requisiti di merito di cui alla legge 11.12.2016, n. 232

A seconda dell'indirizzo del corso di studio e del conseguimento dei requisiti di merito di cui alla legge 11.12.2016, n. 232, la contribuzione ha importi minimi e massimi così determinati:

Merito di cui alla legge 11.12.2016, n. 232	Minimo	Massimo
Si	€ 0	€ 1.526 + quota indirizzo
No	€ 560 + quota indirizzo	€ 1.653 + quota indirizzo

Allegato 4) Iscritti dal II^a Fuori Corso**Determinazione contributo onnicomprensivo annuale per l'a.a. 2020/21**

ISCRITTI DAL II^a FUORI CORSO		
ISEE	MERITO	CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE
€ 0 – € 30.000	Si	$0,07 \times 1,5 \times (\text{ISEE} - € 13.000)$
> € 30.000	Si	$(0,07 \times 1,5 \times 17.000) + [0,021 \times (\text{ISEE} - € 30.000)] + \text{Quota Indirizzo}^{(1)} + \text{Riduzione}^{(2)}$
€ 0 – € 30.000	No	valore massimo tra: $900 + 0,021 \times (\text{I.S.E.E.} - € 10.000) + \text{Quota Indirizzo}^{(1)} + \text{Riduzione}^{(2)} + \text{Maggiorazione}^{(3)}$ e $0,07 \times 1,5 \times (\text{I.S.E.E.} - € 13.000) + \text{Quota Indirizzo}^{(1)} + \text{Riduzione}^{(2)} + \text{Maggiorazione}^{(3)}$
> € 30.000	No	$(0,07 \times 1,5 \times 17.000) + [0,021 \times (\text{ISEE} - € 30.000)] + \text{Quota Indirizzo}^{(1)} + \text{Riduzione}^{(2)} + \text{Maggiorazione}^{(3)}$

Al contributo onnicomprensivo annuale vanno aggiunti il bollo di € 16 e la tassa regionale di € 140.

⁽¹⁾ Le quote indirizzo sono le seguenti:

Economico Giuridico	+ € 10
Tecnico Scientifico	+ € 30
Medicina e Chirurgia	+ € 80

⁽²⁾ Le riduzioni, tutte applicabili nel seguente ordine, sono:

- € 40 per presenza altri componenti del nucleo familiare iscritto presso UNIMOL a.a. 2020/21

⁽³⁾ La maggiorazione è la seguente:

+ € 50 per mancato conseguimento dei requisiti di merito di cui alla legge 11.12.2016, n. 232

A seconda dell'indirizzo del corso di studio e del conseguimento dei requisiti di merito di cui alla legge 11.12.2016, n. 232, la contribuzione ha importi minimi e massimi così determinati:

Merito di cui alla legge 11.12.2016, n. 232	Minimo	Massimo
Si	€ 560 + quota indirizzo	€ 2.121 + quota indirizzo
No	€ 940 + quota indirizzo	€ 2.171 + quota indirizzo



Allegato 5) Dottorati

Contributo annuale studenti iscritto ai corsi di dottorato di ricerca beneficiari di borsa di studio

IMMATRICOLATI XXXVI CICLO E ISCRITTO ANNI SUCCESSIVI XXXIII – XXXIV – XXXV CICLO					
ISEE	I RATA taxa regionale + bollo	II RATA	III RATA	IV RATA	V RATA
€ 0 – € 30.000	€ 156	€ 100,50	€ 100,50	€ 100,50	€ 100,50
> € 30.000	€ 156	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
ISEE NON DICHIARATO	€ 156	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150

*Allegato 6) Scuole di specializzazione***Contributo annuale studenti iscritto alle scuole di specializzazione per le professioni legali**

STUDENTI ISCRITTO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI					
ISEE	I RATA taxa regionale + bollo	II RATA	III RATA	IV RATA	V RATA
€ 0 – € 30.000	€ 156	€ 418	€ 418	€ 418	€ 418

Contributo annuale studenti iscritto alle scuole di specializzazione mediche

Per le Scuole di Specializzazione mediche il contributo annuale viene stabilito dal Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute.


Allegato 7) Indirizzi corsi di studio
Suddivisione in indirizzi dei corsi di studio

CORSI DI STUDIO AFFERENTI AI SEGUENTI DIPARTIMENTI	TIPOLOGIA
<ul style="list-style-type: none"> • Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti • Dipartimento di Bioscienze e Territorio • Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute (ad esclusione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia) 	Indirizzo tecnico-scientifico
<ul style="list-style-type: none"> • Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni • Dipartimento Giuridico (ad esclusione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali) • Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (ad esclusione del Corso di Sostegno) 	Indirizzo economico-giuridico-umanistico
<ul style="list-style-type: none"> • Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute (Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia) 	Medicina


Allegato 8) Contributi per servizi
Contributi per i servizi prestati a richiesta dello studente

Quota di partecipazione alla selezione per l'accesso al c.d. "Numero programmato" - Programmazione nazionale	€ 55
Quota di partecipazione alla selezione per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di Medicina e Chirurgia – Programmazione nazionale	€ 100
Programmazione locale	€ 33
Passaggio di corso*	€ 50
Ricongiungimento carriera **	€ 264
Corsi singoli	1 Corso Singolo € 150
	2 Corsi Singoli € 250
	3 Corsi Singoli € 300
Trasferimento in uscita	€ 300
Richiesta nulla osta al trasferimento in ingresso su corsi di studio a numero programmato	€ 60
Duplicato libretto universitario/badge	€ 10
Duplicato pergamena	€ 250
Ritardo prenotazione esame finale	Dal 1° al 5° giorno € 25
	Dal 6° al 15° giorno € 50
	Dal 16° al 20° giorno € 110
Rinuncia agli studi universitari	€ 250
Convalida esami per studenti rinunciatari	€ 150
Maggiorazione per tardivo pagamento	Dal 1° al 10° giorno di ritardo € 25
	Dall'11° al 40° giorno di ritardo € 50
	Dal 41° al 70° giorno di ritardo € 75
	Dal 71° giorno di ritardo € 100
Maggiorazione per tardiva presentazione ISEE	Dal 2 novembre al 21 dicembre 2020 € 100
	Dal 22 dicembre 2020 al 29 gennaio 2021 € 200
Riconoscimento titolo accademico straniero	€ 250
Esami di Stato Professioni Sanitarie	€ 150
Esami di Stato	€ 260

(*) Per l'opzione (passaggio da un vecchio ad un nuovo ordinamento) non è richiesto il pagamento di alcun contributo.

(**) A decorrere dall'a.a.1996/1997, il pagamento della tassa di ricongiungimento carriera comporta il versamento, per ciascun anno di interruzione, della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ai sensi dell'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.